

Stranieri,
servizi demografici,
tato civile
Casistiche ricorrenti
2011





PREFETTURA DI FIRENZE

**STRANIERI,
SERVIZI DEMOGRAFICI,
STATO CIVILE**

Casistiche ricorrenti

2011

PRESENTAZIONE

La Guida “Stranieri, Servizi demografici, Stato civile - Casistiche ricorrenti” e le singole schede informative possono essere reperite nel Portale PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati) www.immigrazione.regione.toscana.it.

Tutta la normativa indicata nelle schede è consultabile dal Portale PAeSI www.immigrazione.regione.toscana.it, nella sezione “Banca dati normativa”.

Si ringraziano per la collaborazione e disponibilità nella stesura del manuale:


Daniela BANCHI (Comune di Borgo San Lorenzo)
Candida BRUTTI (Comune di Fucecchio)
Luigi DANI (Comune di Certaldo)
Luisanna GALLUCCIO (Comune di Campi Bisenzio)
Alessandro LANDI (Comune di Calenzano)
Luisa SARRI (Comune di Sesto Fiorentino)
Marco TOZZI (Comune di Empoli)
Rosanna PILOTTI (Ufficio Immigrazione Prefettura di Firenze)
Elisabetta ROMOLI (Raccordo Enti Locali Prefettura di Firenze)
Chiara FIORAVANTI (Progetto PAeSI - Regione Toscana, Prefettura di Firenze, ITTIG/CNR)

Anna Maria SANTORO

*Dirigente Area II - Raccordo con gli Enti Locali;
Consultazioni Elettorali
Prefettura di Firenze*

Stranieri, servizi demografici, stato civile

II



INDICE

NASCITA

Scheda "Nascita" n. 1 **1**

Dichiarazione di nascita e attribuzione status di figlio naturale o di figlio legittimo, nato in Italia da cittadini non aventi cittadinanza italiana

E' il caso è il caso dei genitori di cittadinanza non italiana che dichiarano la nascita del proprio figlio davanti all'Ufficiale di Stato Civile in Comune.

Scheda "Nascita" n. 2 **3**

Dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale (già riconosciuto dall'altro genitore) da parte di cittadino non avente cittadinanza italiana

E' il caso di cittadino non avente la cittadinanza italiana che intende riconoscere il proprio figlio successivamente al riconoscimento fatto dall'altro genitore.

Scheda "Nascita" n. 3 **5**

Attribuzione di nome e cognome a figlio di genitore non avente cittadinanza italiana al momento della dichiarazione di nascita

E' il caso di genitori di cittadinanza non italiana, anche con cittadinanze diverse, che dichiarano all'Ufficiale di Stato Civile quale nome e cognome attribuire al figlio nato in Italia

MATRIMONIO

Scheda "Matrimonio" n. 1 **9**

Richiesta di pubblicazioni di matrimonio in seguito a ingresso in Italia per soggiorno inferiore a 3 mesi

E' il caso di cittadino non comunitario che fa ingresso in Italia per un soggiorno di breve durata (per visite, affari, turismo e studio) e intende sposarsi in Italia.

Scheda "Matrimonio" n. 2 **13**

Pubblicazioni di matrimonio di straniero che ha acquisito la condizione di "rifugiato"

E' il caso di cittadino che ha acquisito lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra dell'8 luglio 1951 e intende sposarsi in Italia.

Scheda "Matrimonio" n. 3 **15**

Richiesta di trascrizione di sentenza di divorzio emessa in un Paese extracomunitario

E' il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano sposati, o meno, in Italia e divorziati in un Paese extracomunitario.

Scheda "Matrimonio" n. 4 **17**

Riconoscimento in Italia di sentenza di divorzio o separazione emessa in un Paese comunitario

E' il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano divorziati o separati in altro Paese UE che intendono far riconoscere la sentenza in Italia.

CITTADINANZA

Scheda "Cittadinanza" n. 1 **21**

Attribuzione della cittadinanza al minore nato in Italia da cittadini non italiani con cittadinanze diverse e residente in Italia

E' il caso di bambino nato in Italia da cittadini non italiani, di cui almeno uno residente in Italia.

Scheda "Cittadinanza" n. 2 **23**

Attribuzione della cittadinanza italiana a minore non italiano che convive con uno dei genitori che è divenuto cittadino italiano


E' il caso del minore non italiano che, convivendo con il genitore che ha ottenuto la cittadinanza italiana, acquisisce anch'esso la cittadinanza italiana.

Scheda "Cittadinanza" n. 3 **25**

Richiesta di riconoscimento di cittadinanza italiana al figlio di cittadini non aventi la cittadinanza italiana il cui Paese di appartenenza non consente automaticamente l'acquisto della cittadinanza "jure sanguinis".

E' il caso di cittadini non aventi la cittadinanza italiana il cui Paese di appartenenza non ammette per il figlio l'acquisto della cittadinanza dei genitori.

NASCITA



SCHEDA "NASCITA" N. 1

Dichiarazione di nascita e attribuzione status di figlio naturale o di figlio legittimo, nato in Italia da cittadini non aventi cittadinanza italiana

E' il caso è il caso dei genitori di cittadinanza non italiana che dichiarano la nascita del proprio figlio davanti all'Ufficiale di Stato Civile in Comune.

Attivazione

La dichiarazione di nascita davanti all'Ufficiale di Stato Civile deve essere effettuata **entro 10 giorni dalla nascita**¹.

Documentazione richiesta...

- a. **in caso di figli naturali** (cioè nati da genitori non sposati tra loro):
 1. documento di identità dei genitori, in visione; (o di un solo genitore se non lo riconoscono entrambi)
 2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica².
- b. **in caso di figli legittimi** (cioè nati da genitori sposati fra di loro):
 1. documento di identità dei genitori, in visione; (è sufficiente anche quello di uno dei due genitori)
 2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica.

¹ la mancata dichiarazione di nascita entro i 10 giorni successivi alla nascita comporta una segnalazione al Procuratore della Repubblica in base all'art. 31 del D.P.R. 396/2000

² la dichiarazione può essere fatta dal cittadino non comunitario in deroga all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000 e all' art. 2 del DPR n. 394/1999

Come fare per...

a. reperire i moduli

Non è necessario procurarsi alcun modulo.

b. presentare la domanda

La dichiarazione di nascita deve essere fatta all'Ufficio di Stato civile:

- del Comune di residenza dei genitori (o del Comune di residenza della madre se i genitori non risiedono nello stesso comune), oppure;
- del Comune dove è avvenuta la nascita.

Nel caso di figli legittimi la dichiarazione di nascita può essere fatta da uno dei genitori (il bambino risulterà figlio sia del padre che della madre anche se la dichiarazione viene firmata da uno solo di loro) o da un procuratore speciale³.

Nel caso di figli naturali la dichiarazione di nascita deve essere fatta da entrambi i genitori (se la dichiarazione viene firmata da un solo genitore, il bambino risulterà figlio solo di quest'ultimo).

In alternativa alla dichiarazione davanti all'Ufficiale di stato civile, la dichiarazione di nascita può essere effettuata anche entro 3 giorni dalla nascita alla **Direzione sanitaria dell'ospedale**.

c. ricevere il provvedimento

Il bambino viene iscritto automaticamente nell'anagrafe del Comune di residenza della madre. Se la madre non risulta residente in Italia, il bambino viene iscritto nell'anagrafe del Comune di residenza del padre.

Riferimenti normativi

- Art. 30 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

³ Chi fa dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

SCHEDA "NASCITA" N. 2

Dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale (già riconosciuto dall'altro genitore) da parte di cittadino non avente cittadinanza italiana

E' il caso di cittadino non avente la cittadinanza italiana che intende riconoscere il proprio figlio successivamente al riconoscimento fatto dall'altro genitore.

Attivazione

In qualsiasi momento, anche al momento dell'atto di matrimonio.

Documentazione richiesta...

1. attestazione consolare della capacità di riconoscimento in base alla legge del proprio Paese, legalizzata in Prefettura;^{4 5}
2. nel caso di figlio che non ha compiuto 16 anni, dichiarazione di consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento o provvedimento giudiziale sostitutivo;
3. nel caso di figlio che ha compiuto 16 anni, dichiarazione di assenso del figlio.

Come fare per...

- a. reperire i moduli**
Non sono necessari moduli
- b. presentare la domanda**

⁴ Il riconoscimento da parte di minori 16 anni non è ammesso neppure se la legislazione dello Stato cui appartengono lo consente.

⁵ In mancanza dell'attestazione (rifugiato, apolide, protezione sussidiaria) si potrà fare riferimento, con il consenso del soggetto che effettua il riconoscimento, ai requisiti previsti dalla legge italiana.

La dichiarazione può essere fatta all'Ufficio di Stato Civile di qualunque Comune d'Italia.

a. ricevere il provvedimento

L'Ufficiale di Stato Civile, che riceve la richiesta di riconoscimento, fa la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile dell'eventuale altro Comune dove è stato formato l'atto di nascita per l'annotazione, nonché la comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune dove risiede il figlio riconosciuto per l'inserimento in anagrafe del nome del genitore che ha provveduto al riconoscimento.

Riferimenti normativi

- Artt. 250 e seguenti del Codice Civile;
- Art. 35 della Legge n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.";
- Art. 2 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- Artt. 42, 43, 45 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127."

SCHEDA "NASCITA" N. 3

Attribuzione di nome e cognome a figlio di genitore non avente cittadinanza italiana al momento della dichiarazione di nascita

E' il caso di genitori di cittadinanza non italiana, anche con cittadinanze diverse, che dichiarano all'Ufficiale di Stato Civile quale nome e cognome attribuire al figlio nato in Italia

Attivazione

Al momento della dichiarazione di nascita, che deve essere effettuata entro 10 giorni dalla nascita.

Documentazione richiesta:

1. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica ⁶
2. documento di identità dei genitori in visione (se i genitori sono sposati o se solo uno di loro riconosce il figlio è sufficiente il documento di un solo genitore).

Come fare per...

a. reperire i moduli

Non è necessario procurarsi alcun modulo.

b. presentare la domanda

La dichiarazione del nome e del cognome che, in base alla legge del proprio Paese di appartenenza, il/i genitore/i intende/intendono

⁶ La dichiarazione può essere fatta dal cittadino non comunitario in deroga all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000 e all' art. 2 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999

attribuire al figlio deve essere fatta al momento della dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile:

- del Comune di residenza dei genitori (o del Comune di residenza della madre se i genitori non risiedono nella stesso comune), oppure
- del Comune dove è avvenuta la nascita.

c. ricevere il provvedimento


L'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto con nome e cognome secondo le indicazioni del dichiarante.

L'Ufficiale di Stato Civile può provvedere, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell'interessato sulla base di apposita attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale Stato.

Riferimenti normativi

- Art. 451, comma 2 del Codice Civile;
- Art. 29, 30, 98 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 29 novembre 2004 "Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome.";
- Art. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 18 novembre 2009.

MATRIMONIO



SCHEDA "MATRIMONIO" N. 1

Richiesta di pubblicazioni di matrimonio in seguito a ingresso in Italia per soggiorno inferiore a 3 mesi

E' il caso di cittadino non comunitario che fa ingresso in Italia per un soggiorno di breve durata (per visite, affari, turismo e studio) e intende sposarsi in Italia.

Attivazione

Le pubblicazioni di matrimonio devono essere effettuate entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di presenza in Questura o del timbro Schengen.

Documentazione richiesta:

1. passaporto o altro documento equipollente, in visione;
2. nullaosta al matrimonio⁷, tradotto ed in regola con le norme sulla legalizzazione⁸, rilasciato:
 - a. dall'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza in Italia, oppure
 - b. dall'Autorità competente del proprio Paese;
 - c. *In base a specifici accordi e convenzioni internazionali, per alcuni cittadini stranieri il nullaosta al matrimonio può essere sostituito da altri documenti. In particolare gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5/9/1980 possono sostituire il nullaosta al matrimonio con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'autorità straniera preposta. Per gli altri accordi o convenzioni è necessario verificare di volta in volta le adesioni, eventualmente mediante l'utilizzo della Banca dati ITRA del Ministero degli Esteri (<http://itra.esteri.it>)*

⁷ Se il documento non riporta una scadenza diversa, la stessa deve intendersi di 6 mesi.

⁸ Per verificare la normativa aggiornata in materia consultare la Banca dati ITRA <http://itra.esteri.it>

3. esibizione del timbro d'ingresso apposto sul passaporto o altro documento di viaggio dall'autorità di frontiera italiana (se l'ingresso in "area Schengen" è avvenuto in Italia), oppure
4. copia della dichiarazione di presenza effettuata in Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (se l'ingresso in "area Schengen" è avvenuto in altro Stato, oppure
5. copia della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
6. se il nullaosta al matrimonio presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue⁹ (tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore presso il Tribunale).

Come fare per...**a. reperire i moduli**

Non sono necessari moduli

b. presentare la domanda

In caso di cittadini residenti in Italia la pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno dei futuri sposi ha la residenza.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio può essere fatta sia dai futuri sposi che da una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni (su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti).

c. ricevere il provvedimento

Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della

⁹ L'estratto di nascita su modello plurilingue può essere validamente prodotto solo se proveniente dai Paesi che hanno sottoscritto o aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. (adesioni al 6 maggio 2009).

pubblicazione. Provvede poi alla pubblicazione sull'Albo pretorio online.¹⁰

Riferimenti normativi

- Legge n. 68 del 28 maggio 2007 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio";
- DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- Art. 27 della Legge n. 218 del 30 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- Art. 16 del Codice Civile
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 agosto 2009 "L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile";
- Legge n. 950 del 19 novembre 1984 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980.";
- Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980";
- Legge n. 1195 del 13 ottobre 1965 "Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d' America";
- Legge n. 233 del 27 settembre 2002 " Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000".

¹⁰ La regolarità del soggiorno deve sussistere anche nel momento del matrimonio

SCHEDA "MATRIMONIO" N. 2

Pubblicazioni di matrimonio di straniero che ha acquisito la condizione di "rifugiato"

E' il caso di cittadino che ha acquisito lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra dell'8 luglio 1951 e intende sposarsi in Italia.

Documentazione richiesta:

1. documento attestante l'identità e lo status di rifugiato;
2. dichiarazione giurata effettuata dall'interessato e comprovata da 2 testimoni attestante lo stato libero.

L'altro futuro sposo dovrà produrre la documentazione relativa al suo stato.

Come fare per...

a. reperire i moduli

Non sono necessari moduli.

b. presentare la domanda

In caso di cittadini residenti in Italia la pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove uno dei futuri sposi ha la residenza.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

c. ricevere il provvedimento

Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile fa un verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o

dispensata. Provvede poi alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online.

Riferimenti normativi

- Art. 116 del Codice Civile;
- Legge n. 722 del 24 luglio 1954 "Ratifica esecuzione della convenzione relativa allo status dei rifugiati.";
- Art. 19 comma 1 della Legge n. 218 del 30 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- Art.12 comma 7 e 54 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127".

SCHEDA “MATRIMONIO” N. 3

Richiesta di trascrizione di sentenza di divorzio emessa in un Paese extracomunitario

E' il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano sposati, o meno, in Italia e divorziati in un Paese extracomunitario.

Documentazione richiesta:

1. copia autentica della sentenza di divorzio, tradotta ed in regola con le norme sulla legalizzazione¹¹;
2. idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della Legge n. 218/95¹² e del passaggio in giudicato della sentenza.

¹¹ Per verificare la normativa aggiornata in materia consultare la Banca dati ITRA <http://itra.esteri.it>

¹² Art. 64 della Legge n. 218/95 - Riconoscimento di sentenze straniere.

La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a. il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
 - b. l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
 - c. le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
 - d. essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
 - e. essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
 - f. non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
 - g. e sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
-

3. se necessario l'Ufficiale di Stato Civile potrà chiedere notizie e indicazioni integrative all'interessato o attivare il consolato italiano all'estero al fine di ottenere le informazioni e le integrazioni che gli occorrono.

Come fare per...**a. reperire i moduli**

Non sono necessari moduli

b. presentare la domanda

La richiesta di trascrizione della sentenza può essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile direttamente dall'interessato oppure per tramite dell'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero. La trascrizione deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto di matrimonio.

c. ricevere il provvedimento

La sentenza viene trascritta nei registri di Stato Civile e annotata a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita e viene effettuata una comunicazione all'Ufficio di anagrafe del Comune di iscrizione APR o AIRE per la rettifica dello Stato Civile.

Riferimenti normativi

- Legge n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

SCHEDA “MATRIMONIO” N. 4

Riconoscimento in Italia di sentenza di divorzio o separazione emessa in un Paese comunitario

E' il caso di cittadini non italiani o di un cittadino italiano e uno non italiano divorziati o separati in altro Paese UE che intendono far riconoscere la sentenza in Italia.

Per i Paesi dell'Unione Europea le sentenze di separazione e divorzio sono riconosciute efficaci in Italia ai sensi del Regolamento CE n. 2201/2003. Questo Regolamento si applica, però, alla trascrizione delle sentenze relative ai procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2005, nonché alle sentenze il cui procedimento sia iniziato dopo il 10 marzo 2000, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000. Le sentenze precedenti sono regolate da convenzioni internazionali o in mancanza dagli artt. 64 e segg. della Legge n. 218 del 31 maggio 1995.

Documentazione richiesta...¹³

1. certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato stesso, relativa all'insussistenza di incompatibilità al riconoscimento¹⁴;

¹³ La documentazione non deve essere legalizzata.

¹⁴ “Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio” (art. 22 del Regolamento CE n. 2201/2003)

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a. se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

3. in caso di richiesta di trascrizione di una sentenza emessa in contumacia, il richiedente dovrà presentare ulteriore documentazione per dimostrare che in convenuto ne è giunto a conoscenza e non ha opposto alcuna eccezione alla decisione.

Come fare per...**a. reperire i moduli**

Non sono necessari moduli

b. presentare la domanda

La richiesta di riconoscimento della sentenza può essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile direttamente dall'interessato oppure per tramite dell'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero.

c. ricevere il provvedimento

L'ufficiale di Stato civile, dopo aver verificato che la decisione non risulti presa in contumacia e che non risultino dubbi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico, esegue la trascrizione, riconoscendo l'efficacia della decisione anche per l'ordinamento italiano ed effettua una comunicazione all'Ufficiale di anagrafe del Comune di iscrizione APR o AIRE per la rettifica dello Stato Civile.

Riferimenti normativi


- Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

b. quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c. se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d. se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

CITTADINANZA



SCHEDA "CITTADINANZA" N. 1

Attribuzione della cittadinanza al minore nato in Italia da cittadini non italiani con cittadinanze diverse e residente in Italia

E' il caso di bambino nato in Italia da cittadini non italiani, di cui almeno uno residente in Italia.

*Il caso non riguarda lo Stato Civile perché nell'atto di nascita compare la cittadinanza dei genitori e non deve essere indicata quella del neonato. L'attribuzione della cittadinanza sarà comunque necessaria per la **registrazione anagrafica**.*

La cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri è determinata dalle leggi vigenti dello Stato di appartenenza degli stessi ed è registrata dall'ufficiale di anagrafe come attestata dall'autorità straniera di appartenenza del minore.

Documentazione richiesta:

1. passaporto del minore o attestazione consolare di cittadinanza;
2. documento di identità dei genitori in visione (se i genitori sono sposati o se solo uno di loro riconosce il figlio è sufficiente il documento di un solo genitore);
3. documentazione rilasciata dagli Stati di appartenenza dei genitori attestante la cittadinanza del bambino.

Come fare per...

- a. reperire i moduli**
Non sono necessari moduli
- b. presentare la domanda**

I genitori dovranno far pervenire la documentazione attestante la cittadinanza del bambino all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui risiedono.

c. ricevere il provvedimento

L'ufficiale di Anagrafe acquisisce la documentazione presentata dai genitori attestante la cittadinanza del bambino e inserire il dato nell'archivio anagrafico.

Riferimenti normativi

- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".

SCHEDA "CITTADINANZA" N. 2

Attribuzione della cittadinanza italiana a minore non italiano che convive con uno dei genitori che è divenuto cittadino italiano

E' il caso del minore non italiano che, convivendo con il genitore che ha ottenuto la cittadinanza italiana, acquisisce anch'esso la cittadinanza italiana.

Documentazione richiesta:

1. se il minore è nato all'estero, estratto dell'atto di nascita con generalità complete di entrambi i genitori, tradotto e in regola con le norme sulla legalizzazione¹⁵;
2. se il minore è nato in Italia l'atto di nascita viene acquisito d'ufficio
3. documentazione comprovante la convivenza¹⁶ del minore al momento dell'acquisto della cittadinanza del genitore.

Come fare per...

- a. reperire i moduli**
Non sono necessari moduli
- b. presentare la domanda**
Non è necessario presentare la domanda
- c. ricevere il provvedimento**

¹⁵ Per verificare la normativa aggiornata in materia consultare la Banca dati ITRA <http://itra.esteri.it>

¹⁶ L'art. 45 del Codice Civile in relazione al requisito della convivenza stabilisce che "ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive...".

Il sindaco emette l'attestazione dell'acquisto della cittadinanza e la trasmette, ai fine della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazioni all'atto di nascita, all'Ufficiale di Stato Civile che effettua una comunicazione all'Ufficio di anagrafe del Comune di iscrizione APR o AIRE per la rettifica dello Stato Civile Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana il figlio, divenuto maggiorenne, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

Riferimenti normativi

- Art. 14 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- Art. 16 del DPR n. 572 del 12 Ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91 , recante nuove norme sulla cittadinanza"
- Legge n. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

SCHEDA "CITTADINANZA" N. 3

Richiesta di riconoscimento di cittadinanza italiana al figlio di cittadini non aventi la cittadinanza italiana il cui Paese di appartenenza non consente automaticamente l'acquisto della cittadinanza "jure sanguinis".

E' il caso di cittadini non aventi la cittadinanza italiana il cui Paese di appartenenza non ammette per il figlio l'acquisto della cittadinanza dei genitori.

Documentazione richiesta:

1. attestazione consolare di impossibilità di trasmissione della propria cittadinanza in base all'ordinamento del proprio Paese;
2. copia dei documenti dei genitori.

Come fare per...

a. reperire i moduli

Non sono necessari moduli

b. presentare la domanda

I genitori devono presentarsi all'ufficio dello Stato Civile del Comune dove risiedono o del Comune di nascita del bambino.

c. ricevere il provvedimento

L'Ufficiale di Stato Civile acquisisce la copia integrale dell'atto di nascita e trasmette l'attestazione consolare e la richiesta di riconoscimento di cittadinanza al Ministero dell'Interno, che si esprimerà in proposito restituendo l'esito degli accertamenti.

Nel caso il Ministero attribuisca la cittadinanza italiana al bambino, l'Ufficiale di Stato Civile annota sull'atto di nascita il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure soli" e lo comunica all'Ufficiale di Anagrafe.

Riferimenti normativi

- Art. 1, lett. b) della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”;
- Art. 24 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.